

Regolamento (Ce) n. 2278/1999 (Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Procedure - Testo vigente)

N.
d.R.: il testo è coordinato con le modifiche apportate dal regolamento (Ce) n. 2121/2004.

Tutte le modifiche di carattere aggiuntivo sono evidenziate in **neretto**.

Commissione Ce

Regolamento 21 ottobre 1999, n. 2278/1999/Ce

(Guce 29 ottobre 1999 n. L 279)

Regolamento della Commissione del 21 ottobre 1999 recante talune modalità d'applicazione del regolamento (Cee) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

La Commissione delle Comunità europee, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (Cee) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico **(1)**, modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 307/97 **(2)**, in particolare gli articoli 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (Cee) n. 3528/86 prevede una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure che l'azione comunitaria comporta per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico;
- (2) l'articolo 12 del citato regolamento prevede che tale partecipazione verte sull'inventario periodico dei danni cagionati alle foreste, segnatamente dall'inquinamento atmosferico, sulla rete dei posti d'osservazione per la sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali, delle esperienze, dei progetti pilota e delle dimostrazioni per accrescere la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico;
- (3) nell'intento di garantire l'efficacia, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure a livello nazionale e comunitario, occorre raggruppare ogni anno, a livello dello Stato membro e sotto forma di un programma nazionale, le varie azioni per le quali è chiesto un contributo finanziario comunitario;
- (4) occorre stabilire, per il programma nazionale, le modalità di presentazione della domanda di contributo e gli elementi che il programma stesso deve includere onde agevolarne l'istruzione;
- (5) occorre prevedere un sistema di anticipi del contributo finanziario della Comunità affinché lo Stato membro possa garantire una gestione finanziaria appropriata del programma nazionale;
- (6) le domande di anticipi e di pagamento del saldo del programma nazionale presentate dalle autorità competenti alla Commissione devono includere taluni dati intesi ad agevolare l'esame della regolarità delle spese;
- (7) la Commissione deve essere informata che la realizzazione delle azioni si svolge nelle condizioni e nei tempi previsti dalla decisione di concessione del contributo;
- (8) gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per garantire un controllo efficace della realizzazione delle azioni del programma nazionale;
- (9) a norma dell'articolo 14 del regolamento (Cee) n. 3528/86 e del regolamento (Ce/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità **(3)**, gli Stati membri devono accertarsi dell'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni finanziate dalla Comunità e recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze. Detti importi rappresentano spese non giustificate per il bilancio comunitario che vanno quindi rimborsate alla Comunità;
- (10) se i controlli della Commissione previsti all'articolo 14 del regolamento (Cee) n. 3528/86 mettono in luce un'irregolarità, lo Stato membro dovrebbe avere la possibilità di pronunciarsi sulla situazione riscontrata. Se si ha conferma dell'irregolarità e che quindi gli importi di cui trattasi costituiscono spese non giustificate per il bilancio comunitario, questi ultimi dovrebbero essere rimborsati alla Comunità;
- (11) occorre pertanto abrogare il regolamento (Cee) n. 526/87 della Commissione **(4)**, l'articolo 2 del regolamento (Cee) n. 1696/87 della Commissione **(5)**, modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 1398/95 **(6)**, e l'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1091/94 della Commissione **(7)**, modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 1545/1999 **(8)**;
- (12) occorre altresì abrogare il regolamento (Cee) n. 1697/87 della Commissione **(9)**. Quest'ultimo regolamento resta tuttavia applicabile ai pagamenti delle partecipazioni finanziarie della Comunità a norma del regolamento (Cee) n. 3528/86 decise anteriormente al 1° novembre 1999;
- (13) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente forestale,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

1. Le misure di cui agli articoli 2 e 4 del regolamento (Cee) n. 3528/86 sono raggruppate nell'ambito dei programmi che devono essere elaborati ogni anno a livello nazionale. Il programma nazionale deve includere l'insieme delle domande di contributo presentate a norma dei precitati articoli. Esso deve contenere i dati e i documenti elencati all'allegato I del presente regolamento e vertere sugli elementi di cui all'articolo 2. Ogni anno, anteriormente al 1° novembre, lo Stato membro presenta alla Commissione il programma per l'anno successivo, in duplice copia.

2. La realizzazione del programma nazionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere conclusa entro tre anni dalla data di notifica della decisione della Commissione relativa al suo finanziamento, senza possibilità di proroga.

Articolo 2

Il programma di cui all'articolo 1 deve inoltre includere:

- una descrizione dei documenti giustificativi che i beneficiari sono tenuti a fornire: per documenti giustificativi si intendono tutti quei documenti, redatti conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato membro interessato, o conformemente alle misure adottate dall'autorità competente, atte a provare che le condizioni prescritte per ciascuna domanda individuale sono state soddisfatte. La descrizione contiene la designazione dei documenti giustificativi e il riferimento alle disposizioni o misure in base alle quali sono stati elaborati nonché una sintesi del contenuto di tali documenti.
- il modello dei formulari con i quali i beneficiari presentano la loro domanda di pagamento. Detti formulari devono includere almeno una sintesi delle spese sostenute ea una tabella comparativa delle misure previste e realizzate sia sul piano quantitativo che qualitativo.
- una descrizione dei metodi di controllo e di gestione definiti per garantire l'attuazione efficace delle azioni del programma, in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (Cee) n. 3528/86.

Lo Stato membro comunica inoltre alla Commissione gli aggiornamenti successivi della documentazione di cui al presente paragrafo.

Articolo 2 bis

1. Gli organismi competenti designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, con il compito di gestire le attività comprese nei programmi nazionali approvati, devono ottemperare alle disposizioni del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e del regolamento (Ce, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

2. In particolare, gli organismi di cui al paragrafo 1, di seguito denominati «organismi competenti», devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

- a) deve trattarsi di enti pubblici nazionali o di enti di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico, purché disciplinati dalla legislazione di uno degli Stati membri;**
 - b) devono offrire idonee garanzie finanziarie, prestate preferibilmente da un'autorità pubblica, in particolare al fine del recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione;**
 - c) devono operare secondo i requisiti di una sana gestione finanziaria;**
 - d) devono assicurare la trasparenza delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002.**
- 3. Oltre a rispettare i criteri enunciati al paragrafo 2, gli enti di diritto privato di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo devono comprovare quanto segue:**
- a) la loro capacità tecnica e professionale, attestata da documenti che certifichino i titoli di studio e professionali dei dirigenti;**
 - b) la loro capacità economica e finanziaria, attestata da idonee dichiarazioni di banche o da un'assicurazione a copertura dei rischi professionali o da una garanzia di Stato, ovvero dai bilanci o estratti dei bilanci di almeno gli ultimi due esercizi chiusi, se la pubblicazione dei bilanci è prescritta dal diritto societario del paese in cui ha sede l'ente in questione;**
 - c) la loro competenza, secondo il diritto nazionale, in materia di esecuzione del bilancio, attestata per esempio da documenti comprovanti la loro iscrizione in un albo professionale o un registro di commercio, ovvero da una dichiarazione giurata o da un certificato, dall'appartenenza a una particolare organizzazione, da un'espressa autorizzazione o dall'iscrizione al registro Iva;**
 - d) che non si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 93 e 94 del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002.**

4. La Commissione conclude convenzioni con gli organismi competenti, conformemente all'articolo 56 del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002 e agli articoli 35 e 41 del regolamento (Ce, Euratom) n. 2342/2002.

5. Gli organismi competenti svolgono regolari controlli per accertare la corretta esecuzione delle azioni finanziate ai sensi del regolamento (Ce) n. 2152/2003. Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

6. Gli organismi competenti forniscono alla Commissione, su richiesta, ogni informazione utile. La Commissione può effettuare verifiche documentali e controlli in loco aventi ad oggetto l'esistenza, la competenza e il corretto funzionamento degli organismi competenti, in conformità alle regole di sana gestione finanziaria.

7. Gli organismi competenti fungono da intermediari per la riscossione dei contributi comunitari a sostegno dei programmi nazionali e per la tenuta della contabilità e della documentazione giustificativa del pagamento e del ricevimento di detti contributi, comprese le fatture e altri documenti di analogo valore probatorio che giustificano i costi diretti e indiretti del programma.

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 13 del regolamento (Cee) n. 3528/86, lo Stato membro designa l'autorità competente responsabile dell'esecuzione del programma.

2. L'autorità competente può chiedere un anticipo pari al massimo al 50% del contributo finanziario comunitario del programma nazionale al più presto il 1° gennaio dell'anno successivo alla data di notifica della decisione della Commissione relativa al finanziamento del programma.

3. Un secondo anticipo del 30% al massimo può essere chiesto dall'autorità competente quando quest'ultima fornisce la prova che il 60% del primo anticipo relativo al medesimo programma è stato utilizzato.

4. Il pagamento del saldo sarà effettuato previo ricevimento e approvazione, da parte della Commissione, della relazione finale, di un riepilogo finanziario definitivo e della domanda di pagamento finale del programma nazionale.

Articolo 4

1. L'autorità competente trasmette, ogni semestre, a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo alla data di notifica della decisione della Commissione relativa al finanziamento del programma, un riepilogo dei versamenti effettuati ai beneficiari, conformemente all'allegato II, del saldato ad uno stato di avanzamento dei lavori.

2. La Commissione, in duplice copia, dall'autorità competente, conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

1. Quando recupera somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze, lo Stato membro è tenuto a rimborsarle alla Comunità.

2. Quando la Commissione constata, nel termine di quattro anni dal pagamento del saldo, un'irregolarità concernente un'operazione finanziata dalla Comunità e la somma in questione non è stata rimborsata alla Comunità a norma del paragrafo 1, essa presenta la situazione allo Stato membro in questione dandogli la facoltà di presentare le sue osservazioni.

3. Se, dopo aver esaminato la situazione e le eventuali osservazioni dello Stato membro in questione, la Commissione constata che l'irregolarità è confermata, lo Stato membro deve rimborsare le somme di cui trattasi.

Articolo 6

Il regolamento (Cee) n. 526/87, l'articolo 2 del regolamento (Cee) n. 1696/87 e l'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1091/94 sono abrogati.

Articolo 7

Il regolamento (Cee) n. 1697/87 è abrogato. Esso rimane tuttavia applicabile ai pagamenti delle partecipazioni finanziarie della Comunità a norma del regolamento (Cee) n. 3528/86 decise anteriormente al 1° novembre 1999.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1999.

(1) Gu L 326 del 21.11.1986, pag. 2.

(2) Gu L 51 del 21.2.1997, pag. 9.

(3) Gu L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(4) Gu L 53 del 21.2.1987, pag. 14.

(5) Gu L 161 del 22.6.1987, pag. 1.

(6) Gu L 139 del 22.6.1995, pag. 4.

(7) Gu L 125 del 18.5.1994, pag. 1.


(8) Gu L 180 del 15.7.1999, pag. 9.

(9) Gu L 161 del 22.6.1987, pag. 23.

Allegato I  scarica il pdf (185 Kb)

Protezione delle foreste I

Allegato II  scarica il pdf (93 Kb)

Allegato III  scarica il pdf (116 Kb)

Domanda di pagamento del primo anticipo